



L'USO E ABUSO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

Le nuove disposizioni alla luce delle ultime modifiche all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione

DISCIPLINA

L'art. 188, destinato a disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide **(1)**, nel primo comma individua la competenza dell'ente proprietario della strada, che deve allestire e mantenere le strutture nonché la segnaletica per consentire ed agevolare la mobilità delle persone diversamente abili. Tali soggetti, muniti di autorizzazione, possono sostare in tali spazi ovvero, senza limiti di tempo, nelle aree destinate al parcheggio a tempo determinato: peraltro, come risaputo, analoga deroga non vale nelle zone a pagamento **(2)**.

Gli ultimi due commi individuano le sanzioni: da un lato quella applicata nei confronti di chi usufruisce delle strutture di cui al 1° comma, senza la relativa autorizzazione o, degli stessi invalidi, che ne facciano un uso improprio, e, dall'altro, quella applicata nei confronti di chi pur avendone diritto, usa le strutture destinate agli invalidi, munito di autorizzazione, senza osservare le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione stessa.

NOTE OPERATIVE E PRONTUARIO

Non si può esaminare l'art 188 del Codice, senza tener conto dell'art. 381 del relativo Regolamento, che consente alle persone invalide, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - previo accertamento sanitario - di ottenere il c.d. "contrassegno invalidi" **(3)**, che può essere consegnato anche ai non vedenti, a prescindere dal possesso di un autoveicolo o di una patente di guida. Detto contrassegno, che ha efficacia su tutto il territorio nazionale, è rilasciato dal Comune, è strettamente personale e non è vincolato ad un veicolo.

Il contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore o sul parabrezza del veicolo ed in deroga agli obblighi e limitazioni, permette la circolazione nelle zone a traffico limitato, sempre tenendo presente che le modalità di accesso alla c.d. ZTL, varia da Comune a Comune. In alcuni casi, è sufficiente l'esposizione del contrassegno invalidi, mentre in altri casi, soprattutto se sono presenti varchi elettronici, bisogna preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo. Inoltre, il contrassegno permette la circolazione nelle aree pedonali e sulle corsie riservate, purché su di esse sia consentita la circolazione ai taxi ed altri mezzi di trasporto pubblico: non consente, comunque, la circolazione sulle strade dove la stessa sia limitata o sia sospesa per esigenze di incolumità pubblica o tecniche, oppure per motivi di tutela dall'inquinamento o per la protezione ambientale o del patrimoni artistico.

Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale, confermato in Cassazione, l'autorizzazione anzidetta non ha efficacia nelle c.d. "zone blu" in quanto in Italia non esiste una legge che sancisce chiaramente il diritto del diversamente abile di parcheggiare gratuitamente in ogni caso: infatti, mentre è stabilito che il contrassegno invalidi dà diritto al disabile di essere esonerato dai limiti temporali di sosta e dai divieti, non è altresì prevista una eventuale esenzione dall'obbligo di pagamento del parcheggio, in quanto ciò che ne deriva è solo un vantaggio economico.

Per altro verso, il Dicastero Infrastrutture e Trasporti, competente ad impartire direttive per l'organizzazione per la circolazione stradale, ha chiaramente facoltizzato i soggetti titolari di questo diritto ad usufruire, con gratuità, anche delle anzidette aree a pagamento, laddove gli spazi ad essi riservati - previsti col precipuo scopo di facilitare la loro mobilità - risultino occupati giacché e a maggior ragione, non si potrebbe pretendere una tariffa da parte di chi occupa, con estremo disagio, un'area di parcheggio. Anche l'eventuale sosta illecita del veicolo ad uso del diversamente abile, secondo autorevole parere del Ministero

dell'Interno, può essere rivalutata alla luce di quanto previsto dall'art. 4 della L. 689/1981.

Certo è, che come molte sentenze della Corte di Cassazione, anche quelle in argomento hanno fatto e fanno discutere, perché ritenute inique. Dobbiamo considerare che la decisione non è vincolante e ciascun Comune può decidere se applicarla o meno. Rimane pertanto necessario tenere in considerazione l'ordinanza comunale istitutiva dei parcheggi a pagamento del proprio comune, all'interno della quale è di regola previsto l'elenco dei veicoli esentati dall'obbligo di pagamento, sempre tenendo presente che deve essere assicurato una sosta per disabili ogni 50 parcheggi!

Un problema operativo che si collega ad un cattivo costume, è quello dell'utilizzo in maniera impropria del contrassegno invalidi e di conseguenza delle autorizzazioni. Dobbiamo infatti tenere presente che l'invalido deve essere a bordo dell'autovettura, ma troppo spesso si assiste alla discesa dalla stessa di conducenti e passeggeri che apparentemente nulla hanno a che vedere col contrassegno.

A tale proposito, recentemente, il Giudice dei Giudici ha chiarito che non esiste alcun profilo penale, bensì amministrativo, nell'utilizzo abusivo del permesso invalidi. La stessa ha affermato che il permesso invalidi non rappresenta un provvedimento di carattere personale, bensì la caratteristica

di un autoveicolo. Infatti, il contrassegno indicherebbe che il veicolo è al servizio di un diversamente abile e l'apposizione del permesso sull'automobile non può configurare il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. ma solo un illecito di carattere amministrativo, sanzionato, ai sensi dell'art. 188 del Codice; altresì, non integrerebbe il reato di truffa ai danni dell'ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità, la condotta di colui che espone sul parabrezza il cartellino senza l'invalido a bordo, al solo scopo di viaggiare nelle zone interdette al traffico ordinario, in quanto mancherebbe l'ingiusto profitto con altrui danno, che è elemento essenziale del reato di truffa, mancando altresì l'elemento essenziale dell'artificio - quale induzione in errore-profitto - tipica di tale condotta criminosa.

Una domanda che può sorgere in ciascun lettore, è cosa succede se il veicolo di un invalido si trova in divieto di sosta con rimozione e la rimozione è assolutamente necessaria, in quanto il diritto del diversamente abile entra in contrasto con i diritti di un altro cittadino o dell'intera comunità: può essere rimosso? In realtà, in alternativa alla rimozione forzata o anche al blocco del veicolo, può essere effettuato il mero spostamento del veicolo in un luogo vicino dove, ovviamente non sia d'intralcio.

FATTISPECIE	comma	€ / punti	S.A./n.o.
Usufruiwa di una struttura (indicare quale) adibita alla facilitazione della mobilità delle persone diversamente abili, non avendone titolo ovvero abusando del titolo	4	€ 80,00 2	
Quale titolare del diritto di usufruire una struttura (indicare quale) adibita alla facilitazione della mobilità delle persone diversamente abili, non osservava le condizioni ed i limiti indicati in autorizzazione (indicare quali)	5	€ 39,00	

S.A. (sanzioni amministrative accessorie):

Non previste

n.o. (note operative):

a) l'illecito, per le persone non munite di titolo, riguarda, evidentemente, gli spazi che facilitano la mobilità del diversamente abile, solitamente prossimi agli stalli di sosta. Diversamente, in caso di arresto protratto nel tempo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzata dagli stessi veicoli, si applicano le sanzioni previste per la violazione all'art. 158, comma 2, lett. g) del Codice.

(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

(**) Susanna Pisanò è Agente di Polizia Municipale presso il medesimo Comune

(1) Dunque, destinatario di tale disposizione non è l'utente della strada, in genere, ma il diversamente abile.

(2) Si fa da subito rilevare, che con le recenti novità introdotte dal d.P.R. 151/2012, a modifica dell'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del d.P.R. 503/96, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

(3) Il contrassegno, secondo quanto previsto dall'art. 74 del Codice sulla privacy, contiene i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata ed è privo di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata: tali dati, sono riportati con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento (ad esempio, sul retro dello stesso).

Leggi e Giurisprudenza	d. Lgs. 30.04.1992, 285 d.P.R. 16.12.1992, n. 495 d.P.R. 24.07.1996, n. 503 d. Lgs. 30.06.2003, n. 196 d.P.R. 30.07.2012, n. 151 Codice Penale Cass. Civ., Sez II, 05.10.2009, n. 21271 Cass. Pen., Sez. II, 06.12.2011, n. 45328
Prassi e Dottrina	Ministero dell'Interno, 18.06.2001, prot. M/2413/34 M.I.T., Isp. Gen. Circ. e Sic. Stradale, 10.08.2001, prot. 5001 M.I.T. D.T.T.D.G.M., 06.02.2006, n. 107